



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

Prot. Ordine Avvocati Reggio Emilia n. 2196/2026

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE

DEGLI ELENCHI DELLE CARICHE DI NOMINA GIUDIZIALE

(Approvato con delibera del 3 novembre 2025, modificato in data 15 dicembre 2025 e 27 aprile 2026)

VISTO

il Protocollo d'intesa sulla rotazione delle cariche di nomina giudiziale sottoscritto in data 21.12.2021 tra il Tribunale di Reggio Emilia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e il Comitato per le Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

AL FINE

di garantire l'affidabilità e la completezza dell'Elenco degli Avvocati abilitati all'assunzione degli incarichi di nomina giudiziaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento, ai sensi dell'art. 29 c. 1 lett. b) L. n. 247/12, per la istituzione e la tenuta dei seguenti elenchi: Commissario Giudiziale, Curatore Fallimentare, Curatore dell'eredità giacente, Amministratore Giudiziario e del Condominio, Liquidatore Giudiziale, Coordinatore genitoriale, Delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, Custode Giudiziale, Curatore speciale del Minore, Amministratore di Sostegno, Tutore del Minore, Curatore dell'Inabilitato, Curatore dello Scomparso, Arbitro, Esperto ex art. 2343 c.c.

PQM

Con delibera del 3 novembre 2025 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia approva il regolamento per la disciplina dell'istituzione e la formazione degli elenchi delle cariche di nomina giudiziaria:

Art. 1 ISTITUZIONE ELENCHI*

Sono formalmente istituiti i seguenti nuovi elenchi: Commissario Giudiziale, Curatore Fallimentare, Curatore dell'eredità giacente, Amministratore Giudiziario e del Condominio, Liquidatore Giudiziale, Coordinatore genitoriale, Delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, Custode Giudiziale, Curatore speciale del Minore, Amministratore di Sostegno, Tutore del Minore, Curatore dell'Inabilitato, Curatore dello Scomparso, Arbitro, Esperto ex art. 2343 c.c.

*Il Consiglio precisa che il Regolamento per la formazione degli elenchi sottoscritto in data 3 novembre 2025 non si applicherà a quegli Uffici la cui formazione e/o mantenimento nell'elenco è da intendersi disciplinato dalla legge e/o da regolamenti ministeriali. La presente delibera è da intendersi parte integrante del predetto Regolamento (delibera 15 dicembre 2025)



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

Art. 2 FORMAZIONE ELENCHI**

Gli elenchi istituiti sono tenuti dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, il quale avrà cura di darne divulgazione tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e di curarne l'aggiornamento.

Gli elenchi riportano: l'indirizzo postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici e la fotografia del/la Professionista.

Gli elenchi sono aggiornati entro il 31 gennaio di ogni anno a cura del COA, sulla base delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Detti elenchi verranno trasmessi dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Il Presidente provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive e temporanee e rilascia la certificazione di iscrizione, se richiesta.

La revisione degli elenchi, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza dell'iscrizione, è triennale.

**** Il Consiglio approva la modifica al regolamento riducendo il termine per la valutazione delle domande di iscrizione da tre a un anno. Per questo le domande di inserimento verranno valutate entro il 30 novembre di ogni anno, mentre il termine per la presentazione delle domande viene fissato improrogabilmente al 30 settembre di ogni anno. (delibera 27 aprile 2026)**

Art. 3 DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo allegato ([all.1](#)) e depositata presso la Segreteria del COA oppure comunicata al seguente indirizzo PEC: ord.reggioemilia@cert.legalmail.it

La domanda deve essere corredata: dall'allegazione richiesta; dall'attestazione dei requisiti indicati all'art. 4 (REQUISITI PER ISCRIZIONE) e dall'eventuale specificazione dei Comuni della Provincia di residenza per i quali si rappresenta la disponibilità ad assumere l'incarico.

Il Consiglio dell'Ordine delibera in ordine alle domande di iscrizione negli elenchi e di cancellazione dagli stessi, dopo aver verificato la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti indispensabili per l'iscrizione negli elenchi previsti dall'art. 4 (REQUISITI PER ISCRIZIONE) e dell'art. 5 (DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE).



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

Art. 4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

L'iscrizione negli elenchi è riservata agli Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Reggio Emilia;
2. aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno 5 anni;
3. non aver subito sanzioni definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento negli ultimi 5 anni e di non essere stato destinatario, sempre negli ultimi 5 anni, di provvedimenti di sospensione per qualsivoglia causa nell'esercizio della professione forense;
4. non aver subito condanne per reati non colposi e di non avere processi penali in corso per reati non colposi;
5. essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
6. essere in regola con il pagamento dei contributi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
7. essere in regola con l'obbligo formativo;
8. attestazione di frequenza di eventi formativi specifici in materia, anche se esonerato in virtù dell'anzianità, organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, da altro COA/Fondazione Forense, dal Consiglio Nazionale Forense o da Associazione forense specialistica compresa nell'elenco di cui al Regolamento CNF n. 4/2014 della durata di almeno 12 ore complessive.

Art. 5 OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE

Allo scadere di ogni triennio dalla data di iscrizione negli elenchi per i quali si vuole mantenere l'iscrizione, la/il professionista dovrà comunicare all'Ordine degli Avvocati nuova domanda di iscrizione redatta su apposito modulo allegato ([all.2](#)) e depositata presso la Segreteria del COA oppure comunicata al seguente indirizzo PEC: ord.reggioemilia@cert.legalmail.it.

La nuova domanda dovrà essere corredata da:

- a- autodichiarazione che attesti la sussistenza e la permanenza dei requisiti di cui all'art. 4 (REQUISITI PER ISCRIZIONE) numeri: 1-3-4-5-6-7;
- b- attestazione di frequenza di un corso di aggiornamento attestazione volta a comprovare la formazione continua nella materia attinente gli elenchi in cui è il /la professionista è iscritto/a;
- c- eventuale (oppure, in alternativa, di) avere maturato esperienza professionale specifica nella materia relativa all'elenco nel quale si chiede di essere iscritti, comprovata dallo svolgimento di almeno cinque incarichi nel triennio precedente alla domanda di iscrizione, anche se non esauriti (con indicazione dell'autorità giudiziaria e del numero di ruolo di ciascun procedimento).



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

ART. 6 CANCELLAZIONE/ESCLUSIONE DAGLI ELENCHI

Sono motivi di esclusione e/o cancellazione dagli elenchi:

- non aver assolto all'obbligo di formazione continua nella materia attinente gli elenchi cui il/la professionista è iscritto/a;
- aver riportato sanzione disciplinare superiore alla censura o aver riportato condanna penale definitiva;
- essersi reso responsabile di grave comprovata inadempimento nell'espletamento dell'incarico, anche su segnalazione del Magistrato;
- essere venuti meno i requisiti di cui all'art 4 (REQUISITI PER ISCRIZIONE);
- non aver ottemperato al dovere di aggiornamento triennale di cui all'art. 5 (DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE);
- rifiuto, senza giustificato motivo, di due incarichi consecutivi.

La delibera di cancellazione è assunta dal COA su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, previa audizione del/la professionista interessata.

Art. 7 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Consiglio Ordine Avvocati di Reggio Emilia tratterà i dati personali conferiti dal richiedente l'iscrizione nel rispetto del REG. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in quanto applicabile e compatibile. La base giuridica dei trattamenti è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e lett. e) del citato REG. UE 679/2016 ed il consenso dell'interessato è quello prestato nel modulo di iscrizione. Per tutti gli eventuali ed ulteriori chiarimenti, si rinvia al sito istituzionale, sezione Privacy & Cookie Policy.

Allegato 1: modulo domanda di iscrizione elenchi

Allegato2: modulo domanda di mantenimento iscrizione elenchi

Reggio Emilia, lì 11 maggio 2026

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA